

AUTORITA' DI SISTEMA  
PORTUALE  
DEL MARE DI SARDEGNA

Data : 25/06/2019 ora: 12:31  
Protocollo n.0012601

INTERNO

## CONVENZIONE

ex art. 15 della L. 241/1990

TRA

IL COMUNE DI OLBIA

E

---

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Per conduzione, in forma congiunta, delle attività del Progetto QUALIPORTI "Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes", finanziato a valere sul Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020.

# CONVENZIONE

## TRA

IL COMUNE DI OLBIA, C.F. 91008330903, con sede in Olbia, Via Dante n.1, rappresentato dall'Ing. Antonio Giovanni Zanda (di seguito denominato COMUNE) autorizzato ad intervenire a quest'atto in forza del Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2019

## E

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA – P.I. 91008330903 con sede a Cagliari, Molo Dogana – Porto di Cagliari, rappresentata dal Presidente Prof. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12/06/1962.

## PREMESSO CHE

- VISTE le Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE che esclude dal suo ambito di applicazione tanto le convenzioni che "... non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale" (art.1,per.6), quanto le convenzioni/i contratti che prevedono l'affidamento di un servizio, come previsto dall'art.11 e dall'art.12 par.4 ed in particolare nel caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più pubbliche amministrazioni aggiudicatrici se la cooperazione è finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico;
- VISTO che la suddetta collaborazione tra le parti è finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, e/o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro;
- VISTA l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni e integrazioni concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazione secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha approfondito con il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della

*collettività e gratuitamente»;*

VISTO che per quanto riguarda il settore specifico degli Enti Locali, gli accordi di collaborazione sono ammessi ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha tra le proprie funzioni istituzionali quelle di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. Si occupa inoltre: della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; dell'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale; del coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; dell'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; della promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. Nei porti di competenza l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

ATTESO che il Comune di Olbia ha tra i propri obiettivi istituzionali l'attivazione di ricerche e attività finalizzate alla formulazione di programmi e progetti applicati al settore dei trasporti, dell'accessibilità, dell'ambiente e altre tematiche a queste connesse su differenti scale territoriali ed in caso di specie intende perseguire gli obiettivi strategici europei nel settore dei trasporti e della tutela ambientale anche attraverso la partecipazione a progetti europei di cooperazione territoriale legali alla riduzione dell'inquinamento delle acque marine portuali causato dalle attività direttamente collegabile al porto individuando altresì le attività o i soggetti che possono influenzare le acque marine;

RILEVATO che la pianificazione del sistema portuale, da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

VISTO che il Comune di Olbia è partner del Progetto QUALIPORTI "Qualité des eaux par des

Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes" (Qualità dell'acqua attraverso azioni volte a limitare e identificare gli inquinanti nei porti e l'organizzazione di risorse transfrontaliere innovative), presentato a valere sul II° avviso del Programma Italia – Francia Marittimo 2014-2020;

VISTO che tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul II° Avviso Italia Francia Marittimo è presente la proposta denominata QUALIPORTI "Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes" presentata dal Comune di Ajaccio;

VISTO il Programma Italia Francia Marittimo approvato dalla CE in data 11/06/2015;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Olbia e dall'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna) in data 03/03/2017 in cui si è affermata la volontà di cooperare per la conduzione, in forma congiunta, delle attività del Programma Italia Francia Marittimo 2014/2020; L'attività si svolge attraverso lo scambio, la condivisione, la messa a disposizione di risorse interne conoscenze, esperienze, oltreché lo sviluppo di attività comuni e sinergiche, altrimenti difficilmente attuabili in forma disgiunta dai due Enti;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo di Intesa disciplina che, al fine di rendere operativo tale rapporto di collaborazione, il Comune di Olbia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna potranno proporre, di volta in volta, programmi specifici finalizzati alle realizzazioni indicate nello stesso Protocollo di Intesa e che tutte le attività previste nel presente Protocollo saranno preventivamente disciplinate con singole accordi/convenzioni, da stipularsi fra le parti;

CONSIDERATO che le Parti hanno un interesse convergente ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni, a sviluppare attività congiunte nell'ambito di attività di ricerca, sperimentazione e monitoraggio, di studi e interventi inerenti la qualità dell'acqua attraverso azioni volte a limitare e identificare gli inquinanti nei porti ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che la suddetta convergenza di interessi comporta, nell'autonomia e nell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

CONSIDERATO che tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti di carattere tecnico, procedurale ed amministrativo, nonché il più efficace perseguimento dei principi di massima economicità della spesa e massima produttività della pubblica amministrazione, nel ricorso da parte del Comune

di Olbia e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione istituzionale per il raggiungimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n. 120 del 12/04/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione Interpartenariale del progetto QUALIPORTI "Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes" e contestualmente è stato dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Olbia per la realizzazione e gestione delle attività del progetto in argomento;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla formalizzazione di tale collaborazione tramite la stipula di una convenzione che regolamenti il rapporto tra le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART.1**

**Premesse**

Le premesse ed ogni eventuale documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

**ART.2**

**Oggetto dell'accordo**

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività tecniche di interesse comune del Progetto **QUALIPORTI** "Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes", finanziato nell'ambito del II° avviso del Programma Italia - Francia Marittimo 2014 -2020, in prosieguo denominato "Progetto **QUALIPORTI**" con riferimento alle attività in capo al Comune di Olbia, di seguito "Comune" ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

**ART.3**

**Contenuti delle attività e obiettivi**

Le attività congiunte del Progetto "QUALIPORTI" riguardano:

- Realizzazione di un completo quadro delle situazione attuale atta a individuare il contesto territoriale di riferimento nella quale la presenza di attività antropiche, residenziali, produttive, di collegamento, ecc. producono sostanze e reflui inquinanti che possono determinare o contribuire a determinare inquinamento nelle acque interne del porto;
- Realizzazione studi completi sull'inquinamento delle acque marine portuali con il fine di individuare le attività o i soggetti che possono influenzare le acque marine portuali dei porti italiani e francesi dei partner di progetto;
- Scambio e condivisione dei risultati ottenuti in materia di inquinamento marino nelle aree oggetto di studio;

L'Autorità supporterà il Comune di Olbia nei vari tavoli tecnici che si svolgeranno nella sede del capofila e/o partner di progetto.

L'obiettivo generale è quello di migliorare la sostenibilità dei porti commerciali transfrontalieri, contribuendo alla riduzione/eliminazione dell'inquinamento marino.

#### **ART. 6**

##### **Oneri**

Il presente Accordo di collaborazione è a costo zero per l'Amministrazione con la sola esclusione del rimborso delle spese che l'Autorità sosterrà in caso di partecipazione ai tavoli tecnici presso la sede del capofila e/o partner di progetto.

Quale rimborso spese per le missioni ed il relativo costo del personale, in accordo con la programmazione delle risorse di cui al Budget del progetto "QUALIPORTI", il Comune di Olbia si impegna a trasferire all'Autorità di Sistema una somma fino all'importo complessivo di euro 10.000 (diecimila). La predetta somma coprirà le spese delle eventuali missioni già sostenute dalla AdSP del Mare di Sardegna, prima della firma del presente accordo così come concordato per vie brevi con l'Amministrazione alla AdSP.

La liquidazione delle somme avverrà a rimborso a missione avvenuta, a fronte della presentazione della relazione delle attività sostenute congiuntamente alla presentazione della rendicontazione e dei titoli di spesa quietanzati;

Al raggiungimento della somma complessiva stanziata per il rimborso delle missioni, eventualmente prima della conclusione del progetto, le due Amministrazioni valuteranno le azioni più opportune da compiere in virtù della convenzione sottoscritta.

#### **ART. 7**

##### **Durata e cronoprogramma attività**

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha come scadenza prevista quella della chiusura del progetto QUALIPORTI, indicativamente fissato al **31 luglio 2021** e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo previa determinazione dei rispettivi responsabili.

#### **ART. 8**

##### **Diritto di recesso**

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito negli articoli precedenti, ognuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta da inviare alle altre parti con un preavviso di un mese, in cui si motivano adeguatamente le inadempienze che hanno portato alla decisione di recedere dall'Accordo.

#### **ART. 9**

##### **Controversie e foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Accordo operativo. Qualora ciò non sia possibile è competente esclusivo il Foro di Tempio Pausania.

Olbia, li 20/05/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Il Presidente  
Massimo DEIANA

\_\_\_\_\_  
(firma digitale)<sup>1</sup>

Il Comune di Olbia

Il Dirigente del Settore Ambiente e LL.PP.  
Antonio Giovanni ZANDA

\_\_\_\_\_  
(firma digitale)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi (Art. 15, comma 2-bis, L. 241/1990; comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014)